

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA N. 1 E L'AZIENDA USL**UMBRIA N. 2 PER CONSULENZA DI DIRIGENTE PSICOLOGO****TRA**

l'Azienda USL Umbria n. 2, con sede Legale in Via Bramante 37, 05100

Terni - C.F./Partita IVA 01499590550 - nella persona del Direttore

Generale Dr. Massimo De Fino che interviene esclusivamente nel nome e

per conto della medesima Azienda, in esecuzione dell'atto deliberativo n.

del

E

l'Azienda USL Umbria n. 1, con sede Legale in Via G. Guerra n. 21/17,

06127 Perugia - C.F./Partita IVA 03301860544 - nella persona del Direttore

Generale , Dr. Gilberto Gentili, che interviene esclusivamente nel nome e

per conto della medesima Azienda, in esecuzione dell'atto deliberativo

n° 1241 del 05/11/21

PREMESSO:

A seguito di accordi intercorsi tra i competenti organi delle due Aziende, si è

convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta di prestazioni di

Psicologia inoltrata dall' Azienda USL Umbria n. 1 per le esigenze

dell'Hospice di Perugia.

Si conviene e si stipula quanto segue:**Art. 1**

La specialista, Dott.ssa Benedetta Lolli , individuata d'intesa tra le Aziende,

presterà attività di consulenza in psicologia, all'interno dell'orario di servizio

presso l'Hospice di Perugia per 28 ore settimanali.

Il professionista incaricato è tenuto ad attestare la propria presenza con attestazione cartacea controfirmata dal Responsabile della Struttura.

Art. 2

Per l'attività prestata dal Dirigente psicologo all'interno dell'orario di servizio La Usl Umbria 1 si impegna a rimborsare alla Usl Umbria 2 il costo orario lordo stipendiale (comprensivo di tutti gli oneri riflessi) del suddetto professionista, in misura proporzionale all'attività effettivamente prestata, pertanto in ragione di 28/38 di tutte le competenze esclusi eventuali periodi di assenze per malattia.

Art. 3

La liquidazione delle spettanze relative alla presente convenzione avverrà dopo verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di consulenza, riscontrata dal Responsabile del Servizio dove viene effettuata.

Art. 4

Tutti gli oneri assicurativi connessi all'espletamento dell'attività, anche in relazione ad eventuali responsabilità verso terzi, sono a carico dell'Azienda USL Umbria n. 1.

Art. 5

La presente convenzione, non rinnovabile automaticamente, ha validità per il periodo dal 01.11.2021 – 31.12.2021.
Le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente, con l'obbligo di preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 10 - Parte II della tariffa allegata al DPR 26.4.1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà reso obbligatoria la registrazione stessa.

L'imposta di bollo, dovuta fin dall'origine, graverà equamente sulle parti contraenti che si impegnano a provvedere al pagamento, ciascuna per il proprio originale

Letto, approvato e sottoscritto.

Terni, li

per l'Azienda USL UMBRIA N. 2

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Massimo De Fino) _____

____ Perugia, li.....

per l'Azienda USL UMBRIA N. 1

IL DIRETTORE GENERALE (Dr Gilberto Gentili) *

notafirmatadigitalmente*